



COPIA  
N. 12 di Reg. Delib.  
N. di Prot.

## COMUNE DI PORTOBUFFOLE'

### Provincia di Treviso

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE  
Sessione ordinaria di prima convocazione - seduta pubblica

### OGGETTO

**Imposta Unica Comunale: conferma delle aliquote e detrazioni per l'anno 2015 relative alla componente IMU – imposta municipale propria.**

L'anno DUEMILAQUINDICI (2015), addì NOVE (09) del mese di APRILE alle ore 19.30 nella sala del Fontego, previa convocazione con avvisi scritti in data 16 aprile 2015, prot. n. 1871, è stato convocato il Consiglio Comunale.

Eseguito l'appello risultano:

COGNOME E NOME		PRES.	ASS.
SUSANA Andrea Sebastiano	Sindaco	1	
BENEDET Lorena	Consigliere comunale	2	
DE MARTIN Valter	Consigliere comunale	3	
RIZZOTTO Giovannimaria	Consigliere comunale	4	
PEZZUTTO Giulia	Consigliere comunale		1
LESSI Simone	Consigliere comunale	5	
ROSALEN Andrea	Consigliere comunale	6	
PESCAROLLO Antonio	Consigliere comunale	7	
MORAS Danilo	Consigliere comunale	8	
DE MARCHI Diego	Consigliere comunale	9	
Totale		9	1

Partecipa alla seduta il sig. Fabio Olivi, Segretario del Comune.

Il Sig. SUSANA Andrea Sebastiano nella sua qualità di Sindaco assume la Presidenza e, constatato legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato posto al n. QUATTRO dell'ordine del giorno.

**DELIBERA C.C. n. 12 del 22 APRILE 2015.**

**OGGETTO: Imposta Unica Comunale: conferma delle aliquote e detrazioni per l'anno 2015 relative alla componente IMU – imposta municipale propria.**

## **IL CONSIGLIO COMUNALE**

VISTO l'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, che ha istituito l'imposta unica comunale (IUC), che comprende l'imposta municipale propria (IMU), quale componente di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali;

RICHIAMATI i commi 639 e seguenti dell'articolo 1 della citata legge n. 147/2013, che nell'ambito della disciplina della IUC contengono diversi passaggi caratterizzanti la specifica fattispecie della IMU;

VISTI gli emendamenti apportati dal decreto-legge 6 marzo 2014, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 maggio 2014, n. 68, all'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, con particolare riferimento alla disciplina dell'IMU;

VISTO il comma 679 della legge n. 190 del 23/12/2014, che estende al 2015 le limitazioni disciplinate dal comma 677 della L. n. 147/2013;

CONSIDERATO che il comma 703 dello stesso art. 1 della menzionata L. n. 147/2013 dispone: "L'istituzione della IUC lascia salva la disciplina per l'applicazione dell'IMU";

DATO ATTO, pertanto, che l'articolo 13 del decreto-legge n. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214:

- al comma 1 ha anticipato in via sperimentale, a decorrere dall'anno 2012, l'istituzione dell'imposta municipale propria (IMU), disciplinata dagli articoli 8 e 9 del decreto legislativo n. 23/2011;
- al comma 6 fissa l'aliquota di base nella misura dello 0,76 per cento, stabilendo che i comuni possono variarla, in aumento o diminuzione, fino a tre punti percentuali;
- al comma 7 dispone che l'aliquota è ridotta allo 0,4 per cento per l'abitazione principale e le sue pertinenze, stabilendo altresì che i comuni possono variarla, in aumento o diminuzione, fino a due punti percentuali;
- al comma 10 dispone che dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, nonché per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza dell'imposta dovuta, euro 200,00, rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione;
- al comma 17 dispone che il fondo sperimentale di riequilibrio, come determinato ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo n. 23/2011, varia in funzione delle differenze di gettito stimato ad aliquota base, senza precisare tuttavia rispetto a quale parametro deve essere calcolata la differenza di gettito;

ATTESO che il comma 380 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (legge di stabilità per l'anno 2013):

- alla lettera a) ha soppresso la riserva allo Stato della quota di imposta di cui al comma 11 dell'articolo 13 del decreto-legge n. 201/2011, ed alla successiva lettera h) ha abrogato il citato comma 11;
- alla lettera f) ha riservato allo Stato il gettito IMU derivante dagli immobili ad uso produttivo, classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76 per cento, prevista dal comma 6, primo periodo, dell'articolo 13 del D. L. n. 201 del 2011;
- alla lettera g) ha stabilito che i comuni possono aumentare sino a 0,3 punti l'aliquota standard dello 0,76 per cento, prevista dal comma 6, primo periodo, dall'articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011, per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D;

RICHIAMATO il decreto legislativo n. 504/1992 e le successive variazioni ed integrazioni, con il quale è stata disposta l'istituzione dell'Imposta Comunale sugli Immobili (ICI), al quale il citato decreto-legge n. 201/2011 rinvia in ordine a specifiche previsioni normative;

RICHIAMATO l'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che stabilisce che gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;

VISTO il D.M. 16/3/2015 che ha differito al 31/05/2015 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2015 degli enti locali;

RICHIAMATO l'articolo 10 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, il quale prevede che il versamento della prima rata di cui al comma 3 dell'articolo 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, è eseguito sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente, mentre il versamento della seconda rata di cui al medesimo articolo 9 è eseguito, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata, sulla base degli atti pubblicati nel predetto sito alla data del 28 ottobre di ciascun anno di imposta; a tal fine il comune è tenuto a effettuare l'invio della delibera al Ministero dell'Economia e Finanze entro il 21 ottobre dello stesso anno; in caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente;

RICHIAMATO il comma 2 dell'articolo 13 del decreto-legge n. 201/2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214/2011 e come successivamente modificato, che prevede la non applicazione dell'imposta municipale propria per le seguenti categorie di immobili:

- abitazione principale e relative pertinenze, esclusi i fabbricati classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari,
- fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali, come definiti dal decreto del Ministro delle Infrastrutture 22 aprile 2008;
- casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti del matrimonio;
- unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto e non concesso in locazione dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare o civile, dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e delle residenze anagrafiche;

VISTO il comma 708 dell'art. 1 della legge n. 147/2013, che stabilisce che, a decorrere dall'anno 2014, non è dovuta l'imposta municipale propria di cui all'art. 13 del decreto-legge

n. 201/2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214/2011, relativa ai fabbricati rurali ad uso strumentale;

VISTO che l'articolo 13, comma 9-bis, del citato decreto-legge n. 201/2011, prevede che, a decorrere dal 1° gennaio 2014, sono esenti dall'imposta municipale propria i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati;

ATTESO che per le difficoltà di garantire il pareggio e gli equilibri di bilancio per l'anno 2015 si reputa opportuno confermare, per l'anno 2015, le aliquote e le detrazioni come segue:

- **0,4 % aliquota per le abitazioni principali e relative pertinenze ancora assoggettate all'Imposta ovvero le unità immobiliari e pertinenze appartenenti alle categorie catastali A1-A8 e A9.** L'aliquota per l'abitazione principale è si applica all'unità immobiliare urbana iscritta o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare (art. 13, comma 2, del D.L. 201/2011) nella quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze, in relazione al nucleo familiare, si applicano per un solo immobile destinato ad abitazione. La normativa vigente vieta di ritenere abitazione principale l'unità immobiliare in cui si dimora abitualmente ma nella quale non si ha la residenza anagrafica. Nel caso in cui più unità immobiliari siano utilizzate contemporaneamente come abitazione principale, solamente una, a scelta del contribuente, potrà considerarsi abitazione principale ai fini del tributo. Nell'immobile il possessore e il suo nucleo familiare devono avere contemporaneamente la dimora abituale e la residenza anagrafica. Secondo quanto previsto dalla Circolare n. 3/DF del 18 maggio 2012, il legislatore non ha però stabilito la medesima limitazione nel caso in cui gli immobili destinati ad abitazione principale siano situati in comuni diversi per effettive necessità di dover trasferire la residenza anagrafica e la dimora abituale in altro comune da parte di un componente del nucleo familiare (ad es. per esigenze lavorative). In tale caso dovrà essere presentata al Settore Tributi prova documentale come, per esempio, la certificazione del datore di lavoro che obblighi il dipendente a trasferire la residenza nel Comune dove è ubicata la sede dell'attività lavorativa.
- **0,76% aliquota per gli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli Enti per l'edilizia residenziale pubblica comunque denominati ed aventi la stessa finalità degli IACP istituiti in attuazione dell'art. 93 del D.P.R. n° 616/1977.** A queste unità immobiliari si applica altresì la detrazione di € 200,00;
- **0,76% aliquota per gli alloggi e le relative pertinenze concessi in comodato dal soggetto passivo a parenti e affini che li utilizzano come abitazione principale.** Per usufruire di tale aliquota è necessario presentare dichiarazione sostitutiva di atto notorio entro il 31/12/2015 ;
- **0,76% aliquota per gli alloggi e le relative pertinenze posseduti dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risultino locati.** Per usufruire di tale aliquota è necessario presentare dichiarazione sostitutiva di atto notorio entro il 31/12/2015;
- **0,76% aliquota per gli immobili locati con contratto registrato, in condizioni di regolarità fiscale/tributaria, all'interno dei quali l'inquilino abbia trasferito la**

propria residenza anagrafica adibendo così l'unità immobiliare a propria abitazione principale. Per usufruire di tale aliquota è necessario presentare dichiarazione sostitutiva di atto notorio entro il 31/12/2015 corredata di copia conforme all'originale del contratto di locazione debitamente registrato;

- 0,76% aliquota per i fabbricati appartenenti alle seguenti categorie catastali: A10, C1, C3, gruppo catastale D locati con contratto registrato, in condizioni di regolarità fiscale/tributaria, concessi in leasing, ovvero utilizzato direttamente dal proprietario per attività amministrative, di servizio, commerciali, artigianali, industriali o comunque d'impresa. Per usufruire di tale aliquota è necessario presentare dichiarazione sostitutiva di atto notorio entro il 31/12/2015. Sono soggetti ad aliquota ordinaria (0,86%) i medesimi fabbricati tenuti a disposizioni, sfitti, non utilizzati;
- 0,76% aliquota per i terreni agricoli;
- 0,86% aliquota ordinaria per tutti gli altri fabbricati e le aree edificabili;

✓ **detrazione di € 200,00** per l'abitazione principale e relative pertinenze appartenenti alle categorie catastali A1-A8 e A9 nonché per gli alloggi regolarmente assegnati dagli IACP: rapportata al periodo dell'anno per cui si protrae la destinazione ad abitazione principale. Se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione stessa si verifica;

✓ assimilazione all'abitazione principale per l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.

**RICHIAMATO** il regolamento per l'applicazione dell'imposta municipale propria approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 22 del 16/07/2014, esecutiva ai sensi di legge;

**RICHIAMATA** la deliberazione della Giunta Comunale n° 17 del 3/3/2014 con la quale è stato nominato, ai sensi dell'art. 11 comma 4 del D.Lgs. n° 504/1992 espressamente richiamato dall'art. 9 comma 7 D.lgs. n° 23/2011, il Funzionario Responsabile della IUC nella persona della Responsabile dell'Area Amministrativa - Finanziaria, Rossit rag. Antonella;

**RICHIAMATI**, sulla base dell'art. 52 del D.Lgs. n° 446/1997, ai fini della determinazione di valori indicativi, i valori per le aree edificabili deliberati con delibera della Giunta Comunale n. 8 dell'11 febbraio 2008;

**RICHIAMATA** la deliberazione della Giunta Comunale n. 25 del 23/03/2015 avente ad oggetto "Approvazione schemi di Bilancio di Previsione anno 2015 e Bilancio Pluriennale 2015-2017 e relativi allegati – Relazione Previsionale e programmatica 2015-2017 – Schema di bilancio per missioni e programmi di cui al D.Lgs.118/2011." che prevede per il rispetto degli equilibri previsti dall'art.162 del Tuel 267/2000 una entrata di competenza comunale dell'IMU per il 2015 pari ad € 102.000,00.-;

**RILEVATO** che con queste misure di tassazione si prevedono, fatte salve ulteriori modifiche alla disciplina dell'imposta, le seguenti entrate da imu per il 2015:

- abitazione principale al netto della detrazione	€	1.380,00
- altri fabbricati	€	<u>165.500,00</u>
<b>TOTALE</b>	€	<b>166.880,00</b>

DATO ATTO che l'importo qui indicato è da intendersi al lordo dell'importo trattenuto dall'Agenzia delle Entrate per l'alimentazione del Fondo di solidarietà comunale a carico dei singoli Comuni;

VISTO l'art. 42 comma 2 lett. f) del T.U.E.I. approvato con D.Lgs. n° 267/2000 che attribuisce al Consiglio Comunale l'istituzione e l'ordinamento dei tributi;

RICHIAMATO l'art. 13 comma 13-bis del D.L. n° 201/2011 convertito dalla legge n° 214/2011 in materia di pubblicazione delle delibere regolamentari e relative ad aliquote e detrazioni imu;

VISTE le note dd. 11.11.2013 e 28.02.2014 del MEF in materia di procedure di trasmissione delle delibere concernenti aliquote e tariffe e dei regolamenti concernenti i tributi comunali;

RICHIAMATO l'art. 193 comma 2 del D.L. n° 267/2000 "T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali" siccome modificato dall'art. 1 comma 444 della legge di stabilità 2013, legge n° 228/2012, in base al quale per il ripristino degli equilibri di bilancio e in deroga all'art. 1, comma 169 della legge n° 296/2006 l'ente può modificare le tariffe e le aliquote relative ai tributi di propria competenza entro la data del 30 settembre di ogni anno;

DATO ATTO in ogni caso che le disposizioni e previsioni sono approvate salve eventuali modifiche normative;

VISTI i pareri favorevoli resi, ai sensi dell'art. 49, 1° comma del T.U. – Decreto Legislativo n° 267 del 18.08.2000, dal Responsabile dell'Area Amministrativo – Finanziaria, in ordine alla regolarità tecnica e contabile, pareri inseriti nell'originale del presente atto;

VISTO il parere reso in data 13/04/2015 dall'Organo di Revisione sulla proposta di Bilancio di Previsione 2015 e documenti allegati;

Si procede alla votazione della proposta di delibera per alzata di mano che consegue il seguente risultato:

Favorevoli 6 - Contrari 3 (Pescarollo, De Marchi, Moras)

#### DELIBERA

1) Di ritenere le premesse parti integranti e sostanziali della presente proposta e del sottostante dispositivo;

2) Di determinare, per l'anno 2015, le aliquote per l'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU), mediante conferma di quelle in vigore per l'anno 2015, come di seguito indicato:

- ✓ **0,4 %** aliquota per le abitazioni principali e relative pertinenze ancora assoggettate all'Imposta ovvero le unità immobiliari e pertinenze appartenenti alle categorie catastali A1-A8 e A9;
- ✓ **0,76%** aliquota per gli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli Enti per l'edilizia residenziale pubblica comunque denominati ed aventi la stessa finalità degli IACP istituiti in attuazione dell'art. 93 del D.P.R. n° 616/1977. A queste unità immobiliari si applica altresì la detrazione di € 200,00;
- ✓ **0,76%** aliquota per gli alloggi e le relative pertinenze concessi in

comodato dal soggetto passivo a parenti e affini che li utilizzano come abitazione principale. Per usufruire di tale aliquota è necessario presentare dichiarazione sostitutiva di atto notorio entro il 31/12/2015 ;

- ✓ 0,76% aliquota per gli alloggi e le relative pertinenze posseduti dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risultino locati. Per usufruire di tale aliquota è necessario presentare dichiarazione sostitutiva di atto notorio entro il 31/12/2015;
- ✓ 0,76% aliquota per gli immobili locati con contratto registrato, in condizioni di regolarità fiscale/tributaria, all'interno dei quali l'inquilino abbia trasferito la propria residenza anagrafica adibendo così l'unità immobiliare a propria abitazione principale. Per usufruire di tale aliquota è necessario presentare dichiarazione sostitutiva di atto notorio entro il 31/12/2015 corredata di copia conforme all'originale del contratto di locazione debitamente registrato;
- ✓ 0,76% aliquota per i fabbricati appartenenti alle seguenti categorie catastali: A10, C1, C3, gruppo catastale D locati con contratto registrato, in condizioni di regolarità fiscale/tributaria, concessi in leasing, ovvero utilizzato direttamente dal proprietario per attività amministrative, di servizio, commerciali, artigianali, industriali o comunque d'impresa. Per usufruire di tale aliquota è necessario presentare dichiarazione sostitutiva di atto notorio entro il 31/12/2015. Sono soggetti ad aliquota ordinaria (0,86%) i medesimi fabbricati tenuti a disposizioni, sfitti, non utilizzati;
- ✓ 0,76% aliquota per i terreni agricoli;
- ✓ 0,86% aliquota ordinaria per tutti gli altri fabbricati e le aree edificabili;

3) Di prevedere, ai fini del beneficio della aliquota agevolata sono ritenute comunque valide per l'anno in corso le comunicazioni già inviate in precedenza ai fini IMU per l'anno 2014 fermo restando che il soggetto passivo deve comunicare, entro il 31/12/2015, eventuali variazioni che dovessero verificarsi rispetto alle condizioni di fruizione dell'agevolazione determinanti un diverso ammontare dell'imposta;

4) Di dare atto che viene rispettato il vincolo di cui all'articolo 1, comma 677, della legge n. 147/2013, così come modificato dall'art. 1, comma 679 della legge n. 190/2014, in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU, per ciascuna tipologia di immobile, non può essere superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile;

5) di dare atto che con queste misure di aliquote e detrazioni il gettito riservato al Comune di Portobuffolè per l'IMU 2015 ammonta ad € 102.000,00;

6) di dare atto che l'importo di cui al punto precedente è da intendersi al netto dell'importo trattenuto dall'Agenzia delle Entrate per l'alimentazione del Fondo di solidarietà comunale a carico dei singoli Comuni;

7) di dare atto che in base all'art. 193 comma 2 del D.L. n° 267/2000 "T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali" siccome modificato dall'art. 1 comma 444 della legge di stabilità 2013, legge n° 228/2012, per il ripristino degli equilibri di bilancio e in deroga all'art.

1, comma 169 della legge n° 296/2006 l'ente può modificare le tariffe e le aliquote relative ai tributi di propria competenza entro la data del 30 settembre;

8) di dare atto in ogni caso che le disposizioni e previsioni sono approvate salve eventuali modifiche normative;

9) di dare atto che verrà data esecuzione all'art. 13 comma 13-bis del D.L. n° 201/2011 convertito dalla legge n° 214/2011 in materia di pubblicazione delle delibere regolamentari e relative ad aliquote e detrazioni imu;

10) di dare atto che la presente deliberazione verrà trasmessa al Ministero dell'Economia e delle Finanze secondo le modalità indicate nelle note dd. 11.11.2013 e 28.02.2014 del MEF in materia di procedure di trasmissione delle delibere concernenti aliquote e tariffe e dei regolamenti concernenti i tributi comunali;

11) di disporre che il presente atto venga pubblicato all'Albo Pretorio on-line di questo Comune ai sensi dell'art. 32, comma 1, della legge 18.06.2009, n° 69;

12) di dare atto che il Responsabile del procedimento darà esecuzione alla presente deliberazione ed assumerà per quanto di competenza tutte le iniziative utili al compimento dell'iter procedurale amministrativo.

Inoltre, con separata votazione, con voti NOVE FAVOREVOLI, espressi per alzata di mano dai NOVE consiglieri presenti e votanti,

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134 – comma 4 – del D.Lgs. 267/2000, data l'urgenza di dare esecuzione al provvedimento.



# COMUNE DI PORTOBUFFOLE'

Provincia di Treviso

## PROPOSTA DI DELIBERA

OGGETTO Imposta Unica Comunale: conferma delle aliquote e detrazioni per l'anno 2015 relative alla componente IMU – imposta municipale propria.

Parere tecnico:  FAVOREVOLE

CONTRARIO perché \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

Data: 23/3/2015

Il Responsabile: Antonio Fomit

Imputazione: intervento n. \_\_\_\_\_ cap. n. \_\_\_\_\_  
oggetto: \_\_\_\_\_  
importo: \_\_\_\_\_

Parere contabile:  FAVOREVOLE

CONTRARIO perché \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

Data: 23/3/2015

Il Responsabile: Antonio Fomit

Provvedimento:

Consiglio com.le n. 12 del 22/4/2015 ore 19.30 assenti FEZZO

altra decisione:  
\_\_\_\_\_

(B)

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

F.to Andrea Sebastiano Susana

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Fabio Olivi

---

---

**REFERTO DI PUBBLICAZIONE**

N. 115 R.P.

Copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio on line di questo Comune per 15 (quindici) giorni consecutivi, a decorrere dalla data odierna.

Portobuffolè, li 7 MAG. 2015.

IL FUNZIONARIO INCARICATO  
F.to Claudio Chiara

---

---

**ESECUTIVITA'**

La presente deliberazione, non soggetta a controllo preventivo di legittimità, DIVIENE ESECUTIVA il 17 MAG. 2015, dopo 10 (dieci) giorni dalla sua pubblicazione ai sensi dell'art. 134, co. 3, del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267.

Portobuffolè, li 7 MAG. 2015.

IL RESPONSABILE UFF. SEGRETERIA  
F.to Antonella Rossit

---

---

Per copia conforme alla deliberazione originale, estratta dal verbale delle adunanze del Consiglio comunale, redatto e tenuto nelle forme di legge.

Portobuffolè, li 7 MAG. 2015.

IL FUNZIONARIO INCARICATO  
(Antonella Rossit)

